



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 174

N. 20100074270 Di Protocollo Generale

Adunanza del giorno 03-06-2010

OGGETTO

SOVRACANONE SPETTANTE AGLI ENTI RIVIERASCHI (PROVINCIA E COMUNI) DELLE DERIVAZIONI D'ACQUA AD USO IDROELETTRICO CON POTENZA NOMINALE MEDIA SUPERIORE A 220 KW - APPROVAZIONE CRITERI DI RIPARTO.

L'anno **Due miladiecì** il giorno **Tre** del mese di **Giugno** alle ore **14:30**, in Alessandria, nella Sede di questa Amministrazione, si è riunita la Giunta Provinciale.

Presiede l'adunanza il Sig. Paolo FILIPPI

Dei Sigg. Membri della Giunta Provinciale:

PRESIDENTE

FILIPPI PAOLO

ASSESSORI

- 1) ROSSA MARIA RITA Vicepresidente
- 2) BARBADORO MASSIMO
- 3) BREGLIA RAFFAELE
- 4) CALDONE GIANCARLO FILIPPO PIO
- 5) COMASCHI GIAN FRANCO

- 6) FOTI PASQUALE
- 7) MASSA CARLO
- 8) MORANDO MARIA GRAZIA
- 9) MORO GRAZIANO
- 10) RAVA LINO CARLO

Sono assenti i Signori:

MASSA CARLO, MORO GRAZIANO

Partecipa il Segretario Generale Dott. Alessandro CASAGRANDE

Il Presidente dell'adunanza, accertatane la legittimità, invita i presenti a trattare l'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

SOVRACANONE SPETTANTE AGLI ENTI RIVIERASCHI (PROVINCIA E COMUNI) DELLE DERIVAZIONI D'ACQUA AD USO IDROELETTRICO CON POTENZA NOMINALE MEDIA SUPERIORE A 220 KW - APPROVAZIONE CRITERI DI RIPARTO.

Riferisce l'Assessore Lino Carlo Rava

PREMESSO CHE

- la Legge Regionale n. 5/1994 "Subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche", in attuazione dell'art. 118 della Costituzione e degli articoli 3 e 67 dello Statuto della Regione Piemonte, ha subdelegato alle Province le funzioni amministrative relative all'utilizzazione delle risorse idriche concernenti l'istruttoria ed il rilascio delle concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche, le licenze di attingimento, le autorizzazioni per la ricerca e le concessioni per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee ad usi diversi da quelli domestici nonché la polizia amministrativa relativa alle materie subdelegate;
- il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 Marzo 1997, n. 59", successivamente modificato e integrato, ha dato il via al trasferimento di competenze dallo Stato centrale agli apparati regionali e locali in attuazione del principio di sussidiarietà;
- tale decreto ha rappresentato il punto di partenza della successiva legislazione attuativa sia statale che regionale;
- con il conferimento alle Province di competenza delle grandi derivazioni idriche, operato dalla Legge Regionale 44/2000 "disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 112/1998", è stato completato il processo di trasferimento di funzioni relative alle derivazioni idriche avviato con la Legge Regionale 5/1994, riconducendo così in capo ad un solo soggetto tutte le funzioni amministrative in materia di uso dell'acqua;
- l'art. 17 della Legge Regionale 20/2002 ha stabilito che "la Giunta regionale determinerà, con apposito regolamento, entro un anno dall'entrata in vigore della Legge regionale medesima, sia la misura dei sovracani dovuti a favore dei comuni rivieraschi e delle rispettive province, sia i loro criteri di riparto e le relative modalità di versamento".

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 53 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e l'art. 2 della Legge 22/12/1980 n. 925 prevedono la corresponsione, da parte dei titolari di concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico con potenza nominale media superiore a 220 kW, di un sovracano annuo a favore dei Comuni rivieraschi e delle relative Province, stabilendo che detto sovracano venga ripartito tenuto conto delle condizioni economiche degli Enti e dell'entità del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione;
- in particolare l'art. 2 della Legge 22/12/1980 n. 925 dispone che "Il riparto del gettito annuo può avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministero delle Finanze, fra i Comuni e le Province beneficiarie del sovracano";
- da un censimento effettuato c/o il Servizio Risorse Idriche è stato possibile verificare le concessioni idroelettriche presenti sul territorio provinciale soggette al pagamento del sovracano, di cui n. 2 grandi derivazioni con potenza nominale media superiore a 3.000 Kw e n.

- 14 piccole derivazioni con potenza nominale media superiore a 220 Kw;
- la maggior parte delle concessioni di cui sopra non hanno ancora iniziato a corrispondere il sovracanone poiché non era stato stipulato il necessario Accordo di ripartizione tra la Provincia e i Comuni di volta in volta beneficiari, mentre per le rimanenti è prevista una rivisitazione delle quote spettanti alla luce dei criteri tecnici inerenti la ripartizione degli introiti;
 - la maggiore autonomia finanziaria, attribuita agli Enti Locali dalla recente legislazione, evidenzia l'opportunità di perseguire la stipulazione degli Accordi mancanti, che consentiranno a Comuni e Provincia di ottenere nuove entrate le quali, in molti casi, inciderebbero in maniera significativa sui bilanci degli Enti;
 - i Comuni coinvolti in qualità di "rivieraschi" in parecchi casi hanno già espresso il proprio interesse per questo argomento;
 - si ritiene quindi che sia di sicuro interesse non soltanto per le amministrazioni comunali, ma anche per la Provincia, promuovere quanto prima la stipulazione di tutti gli Accordi di ripartizione relativi agli impianti non paganti e richiedere ai concessionari le somme dovute, assicurando così un nuovo introito annuale a tutti gli Enti coinvolti;
 - per raggiungere tale obiettivo, è necessario adottare preliminarmente, nelle more dell'approvazione di una apposita normativa regionale, appositi criteri tecnici sui quali basare la ripartizione degli introiti tra gli Enti rivieraschi, al fine di garantire un'equa compartecipazione ai proventi da parte di ogni singola Amministrazione coinvolta;
 - a tale proposito si propone di stabilire nella percentuale del 40% la quota del sovracanone dovuto a favore della Provincia, mentre per il restante 60%, quota parte spettante ai Comuni, si ritiene che essa debba essere valutata alla luce dei seguenti aspetti:
 1. sottrazione di acqua nel tratto sotteso;
 2. ubicazione dei manufatti di adduzione delle acque;
 3. ubicazione dell'opera di presa;
 4. ubicazione della centrale idroelettrica;
 - in particolare, considerata la struttura tipica di un impianto tipo, si propone che:
 - a. Il 50 % dell'importo disponibile venga suddiviso proporzionalmente tra i Comuni interessati sulla base della lunghezza relativa del tratto d'alveo sotteso tra la presa e la restituzione in ciascun territorio comunale;
 - b. Il 30 % dell'importo venga suddiviso proporzionalmente tra i Comuni interessati sulla base della lunghezza relativa ai manufatti di adduzione delle acque esistenti in ciascun territorio comunale;
 - c. Il 10% dell'importo disponibile venga assegnato al/ai Comune/i nel cui territorio ha sede l'opera di presa;
 - d. Il 10 % dell'importo disponibile venga assegnato al Comune nel cui territorio ha sede l'edificio centrale.

Ritenuto pertanto opportuno approvare i suddetti criteri di ripartizione;

Tutto ciò premesso e considerato

LA GIUNTA PROVINCIALE

Fatte proprie le argomentazioni di cui sopra, con votazione unanime espressa nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) Di stabilire, in via sperimentale, che il 40 % del sovracanone di cui all'art. 53 del R.D. 1775/33 e s.m.i. dovuto dai concessionari degli impianti idroelettrici con potenza nominale media superiore

- 14 piccole derivazioni con potenza nominale media superiore a 220 Kw;
- la maggior parte delle concessioni di cui sopra non hanno ancora iniziato a corrispondere il sovracanone poiché non era stato stipulato il necessario Accordo di ripartizione tra la Provincia e i Comuni di volta in volta beneficiari, mentre per le rimanenti è prevista una rivisitazione delle quote spettanti alla luce dei criteri tecnici inerenti la ripartizione degli introiti;
 - la maggiore autonomia finanziaria, attribuita agli Enti Locali dalla recente legislazione, evidenzia l'opportunità di perseguire la stipulazione degli Accordi mancanti, che consentiranno a Comuni e Provincia di ottenere nuove entrate le quali, in molti casi, inciderebbero in maniera significativa sui bilanci degli Enti;
 - i Comuni coinvolti in qualità di "rivieraschi" in parecchi casi hanno già espresso il proprio interesse per questo argomento;
 - si ritiene quindi che sia di sicuro interesse non soltanto per le amministrazioni comunali, ma anche per la Provincia, promuovere quanto prima la stipulazione di tutti gli Accordi di ripartizione relativi agli impianti non paganti e richiedere ai concessionari le somme dovute, assicurando così un nuovo introito annuale a tutti gli Enti coinvolti;
 - per raggiungere tale obiettivo, è necessario adottare preliminarmente, nelle more dell'approvazione di una apposita normativa regionale, appositi criteri tecnici sui quali basare la ripartizione degli introiti tra gli Enti rivieraschi, al fine di garantire un'equa compartecipazione ai proventi da parte di ogni singola Amministrazione coinvolta;
 - a tale proposito si propone di stabilire nella percentuale del 40% la quota del sovracanone dovuto a favore della Provincia, mentre per il restante 60%, quota parte spettante ai Comuni, si ritiene che essa debba essere valutata alla luce dei seguenti aspetti:
 1. sottrazione di acqua nel tratto sotteso;
 2. ubicazione dei manufatti di adduzione delle acque;
 3. ubicazione dell'opera di presa;
 4. ubicazione della centrale idroelettrica;
 - in particolare, considerata la struttura tipica di un impianto tipo, si propone che:
 - a. Il 50 % dell'importo disponibile venga suddiviso proporzionalmente tra i Comuni interessati sulla base della lunghezza relativa del tratto d'alveo sotteso tra la presa e la restituzione in ciascun territorio comunale;
 - b. Il 30 % dell'importo venga suddiviso proporzionalmente tra i Comuni interessati sulla base della lunghezza relativa ai manufatti di adduzione delle acque esistenti in ciascun territorio comunale;
 - c. Il 10% dell'importo disponibile venga assegnato al/ai Comune/i nel cui territorio ha sede l'opera di presa;
 - d. Il 10 % dell'importo disponibile venga assegnato al Comune nel cui territorio ha sede l'edificio centrale.
- Ritenuto pertanto opportuno approvare i suddetti criteri di ripartizione;

Tutto ciò premesso e considerato

LA GIUNTA PROVINCIALE

Fatte proprie le argomentazioni di cui sopra, con votazione unanime espressa nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) Di stabilire, in via sperimentale, che il 40 % del sovracanone di cui all'art. 53 del R.D. 1775/33 e s.m.i. dovuto dai concessionari degli impianti idroelettrici con potenza nominale media superiore

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Paolo FILIPPI

Il Segretario Generale
F.to Dott. Alessandro CASAGRANDE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal giorno

04-06-2010 e per **15** giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to (Dott. Gian Alfredo De Regibus)
